#### **ALLEGATO 1: DEFINIZIONE DI PMI**

#### DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

#### adottata dalla Commissione europea

(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36)

#### Articolo 1 Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

# Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

- 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
- 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

#### Articolo 3

#### Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

- 1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
- 2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.
- 3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

- 4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
- 5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

## Articolo 4 Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

- 1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
- 2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
- 3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

#### Articolo 5 Gli effettivi

- 1. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.
- Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

# Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

### ALLEGATO 2A): SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA PROGETTO DI R&S

#### Spett.le

Sardegna Ricerche Loc.Piscinamanna – Edificio 2 09010 PULA (CA)

#### PREMESSO CHE

l'impresa
a. Sardegna Ricerche, con delibera del Comitato Tecnico di Gestione n del , ha ammesso la contraente alle agevolazioni sulla base di stati avanzamento attività come segue:  Contributo in conto capitale fino a €
b. sulla base della menzionata delibera, in data Sardegna Ricerche e la contraente hanno stipulato la convenzione per la realizzazione da parte della contraente del progetto ammesso a contributo;
c. l'importo di €, corrispondente al 30% dell'intera agevolazione, può essere erogato, a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della stessa somma da erogare;
d. l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata da Sardegna Ricerche;
TUTTO CIÒ PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto
la sottoscritta (in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in iscritta nel registro delle imprese di al n. iscritta all'albo/elenco nato a il il inato a il
nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse della contraente e a favore di Sardegna Ricerche, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di $\epsilon$
1. La sottoscritta banca/società di assicurazione si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a Sardegna Ricerche, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto - qualora la contraente non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata da Sardegna Ricerche - nel caso in cui la contraente sia inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata con Sardegna Ricerche e sopra indicata, e/o non abbia sostenuto le spese approvate per la realizzazione del programma di cui in premessa, in misura tale da coprire l'importo dell'anticipazione, secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dal contratto stipulato con Sardegna Ricerche, così risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in parte, nei confronti di Sardegna Ricerche, in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi calcolati sulla base del T.U.R. (già T.U.S.) vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso.
2. La banca società si impegna au circulare il rimbolso a prima e sempne ricinesta serittà e, comunique, non onte

quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da

Sardegna Ricerche, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

- 3. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione.
- 4. La garanzia avrà efficacia fino alla data in cui Sardegna Ricerche, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento attività, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernente il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, in misura pari a quanto specificato al precedente punto 1), dandone comunicazione di svincolo alla contraente e alla banca/società. In ogni caso la garanzia fideiussoria scadrà il 30 giugno 2009 e non si intenderà tacitamente rinnovata dopo tale data.
- 5. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
- 6. Tutte le comunicazioni e notifiche alla banca/società dipendenti dalla presente garanzia devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione.

-- -- -

- 7. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto a Sardegna Ricerche.
- 8. In caso di controversia fra banca/società e Sardegna Ricerche il foro competente è quello di Cagliari.

AUTENTICA NOTARILE Rep. n		Il fideiussore
AUTENTICA NOTARILE  Rep. n		
Rep. n	Il contraente	
Rep. n		
Rep. n	ALITENTICA NOTADII E	
certifico io sottoscritto, Notaio in, iscritto, che il sig, nato a il, nella sua qualità di, domiciliato per la carica in, che agisce in nome e per conto della, <b>della cui identità personale, qualifica c</b>		
	certifico io sottoscritto, Notaio in, nato a	iscritto, che il sig.: , domiciliato per la carica in

### ALLEGATO 2B): SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA MANDATARIA ATI PROGETTO DI R&S

Spett.le Sardegna Ricerche Loc.Piscinamanna – Edificio 2 09010 PULA (CA)

#### PREMESSO CHE

l'impresa partita IVA				
al n, unitamente alle soc partita IVA is	ietà con sede legal	le in	c.f	
ha costituito una Associazione Tempo presentato a Sardegna Ricerche, con se partecipazione al Programma "Distre all'ottenimento delle agevolazioni fi	ede in Pula (CA), Loc. Pisc etto Sardegna ICT – Ban inanziarie previste per la	inamanna, Edificio 2 do Progetti di R&	2, C.F. 92024600923, doi S e Servizi di ITT", fi	manda di inalizzata
<ul> <li>Sardegna Ricerche, con delibera menzionata A.T.I. alle agevolazi Contributo in conto capitale fino a</li> </ul>	ioni sulla base di stati avan	zamento attività con	ne segue:	messo la
<ul> <li>sulla base della menzionata delib legale rappresentante della socio contraente del progetto ammesso</li> </ul>	età hanno stipulato			
l'importo di €	esta dell'ATI, previa pre	esentazione di fidei	iussione bancaria o ass	rogato, a sicurativa
1'erogazione dell'anticipazione vi	ene effettuata da Sardegna	a Ricerche;		
	TUTTO CIÒ PRE	<i>MESSO</i>		
C	che forma parte integrante o	del presente atto		
la sottoscritta <sup>1</sup> o "Società") con sede legale in imprese di, a m	al nezzo dei sottoscritti signor	i:il	, iscritta nel regis iscritta all'albo	
nella loro rispettiva qualità di nell'interesse della contraente e a favor fino alla concorrenza dell'importo di all'importo dell'anticipazione, oltre a	re di Sardegna Ricerche, pe € (diconsi Eu	er la restituzione dell iro	l'anticipazione di cui in p), corris	oremessa,
1. La sottoscritta banca/società di ass Sardegna Ricerche, in tutto o in parte				

POR Sardegna – Misura 3.13 Allegati Pagina 6 di 18

numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento dell'ISVAP, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995.

2 Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi dell'iscrizione all'elenco delle società autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni, con indicazione del

Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione.

provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata da Sardegna Ricerche - nel caso in cui la contraente sia inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata con Sardegna Ricerche e sopra indicata, e/o non abbia sostenuto le spese approvate per la realizzazione del programma di cui in premessa, in misura tale da coprire l'importo dell'anticipazione, secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dal contratto stipulato con Sardegna Ricerche, così risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in parte, nei confronti del Sardegna Ricerche, in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi calcolati sulla base del T.U.R. (già T.U.S.) vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso.

- 2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da Sardegna Ricerche, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
- 3. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione.
- 4. La garanzia avrà efficacia fino alla data in cui Sardegna Ricerche, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento attività, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernente il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, in misura pari a quanto specificato al precedente punto 1), dandone comunicazione di svincolo alla contraente e alla banca/società. In ogni caso la garanzia fideiussoria scadrà il 30 giugno 2009 e non si intenderà tacitamente rinnovata dopo tale data.
- 5. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
- 6. Tutte le comunicazioni e notifiche alla banca/società dipendenti dalla presente garanzia devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione.
- 7. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto a Sardegna Ricerche.
- 8. In caso di controversia fra banca/società e Sardegna Ricerche il foro competente è quello di Cagliari.

	Il fideiussore
Il contraente	
<u>AUTENTICA NOTARILE</u> Rep. n	
Premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni da parte dei comparenti, tra certifico io sottoscritto, Notaio in	iscritto, che il sig, che il sig, domiciliato per la carica in della cui identità personale, qualifica o

### ALLEGATO 2C): SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA SERVIZI DI ITT

#### Spett.le

Sardegna Ricerche Loc.Piscinamanna – Edificio 2 09010 PULA (CA)

#### PREMESSO CHE

l'impresa
a. Sardegna Ricerche, con delibera del Comitato Tecnico di Gestione n del , ha ammesso la contraente alle agevolazioni sulla base di stati avanzamento attività come segue:  Contributo in conto capitale fino a €
b. sulla base della menzionata delibera, in data Sardegna Ricerche e la contraente hanno stipulato la convenzione per la realizzazione da parte della contraente del progetto ammesso a contributo;
c. l'importo di €, corrispondente al 50% dell'intera agevolazione, può essere erogato, a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della stessa somma da erogare;
d. l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata da Sardegna Ricerche;
TUTTO CIÒ PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto
la sottoscritta (in seguito indicata per brevità "Banca" de "Società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società") con sede legale in (in seguito indicata per brevità "Banca" de società
nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussoro nell'interesse della contraente e a favore di Sardegna Ricerche, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa fino alla concorrenza dell'importo di €
1. La sottoscritta banca/società di assicurazione si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a Sardegna Ricerche, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto - qualora la contraente non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata da Sardegna Ricerche - nel caso in cui la contraente sia inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata con Sardegna Ricerche e sopra indicata, e/o non abbia sostenuto le spese approvate per la realizzazione del programma d cui in premessa, in misura tale da coprire l'importo dell'anticipazione, secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dal contratto stipulato con Sardegna Ricerche, così risultando la stessa contraente debitrice, in tutto o in parte nei confronti di Sardegna Ricerche, in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi calcolati sulla base del T.U.R. (già T.U.S.) vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso.
2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre

quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da

Sardegna Ricerche, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

- 3. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula della concessione dell'anticipazione.
- 4. La garanzia avrà efficacia fino alla data in cui Sardegna Ricerche, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento attività, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernente il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, in misura pari a quanto specificato al precedente punto 1), dandone comunicazione di svincolo alla contraente e alla banca/società. In ogni caso la garanzia fideiussoria scadrà il 30 giugno 2009 e non si intenderà tacitamente rinnovata dopo tale data.
- 5. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
- 6. Tutte le comunicazioni e notifiche alla banca/società dipendenti dalla presente garanzia devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione.

-- -- -

- 7. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto a Sardegna Ricerche.
- 8. In caso di controversia fra banca/società e Sardegna Ricerche il foro competente è quello di Cagliari.

	Il fideiussore
Il contraente	
ALITENTICA NOTADILE	
AUTENTICA NOTARILE  Rep. n	
Premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni da parte dei comparenti, tra certifico io sottoscritto, Notaio in	iscritto, che il sig.:
poteri io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la sua firma in calce alla	

#### ALLEGATO 3: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI

#### 1 CRITERI GENERALI

I destinatari ultimi degli aiuti sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di ricerca (di seguito denominato intervento) ammesso a finanziamento nel rispetto delle disposizioni di seguito illustrate e di quelle nazionali e comunitarie vigenti in materia e dei criteri generali fissati dal Regolamento (CE) n. 364/04 e n. 448/04.

#### 1.1 Struttura del rendiconto

Il rendiconto delle spese sostenute deve avere una struttura speculare rispetto al piano di finanziamento approvato. In particolare è necessario che risulti anche a livello di singola voce di spesa, lo scostamento tra il piano di finanziamento approvato e le spese effettivamente sostenute. Il rendiconto deve essere presentato in forma cartacea e informatica secondo la modulistica e gli schemi che verranno forniti da Sardegna Ricerche.

#### 1.2 Sistema contabile

Destinatario finale degli aiuti deve dotarsi di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile di tutte le operazioni e della relativa documentazione relative all'intervento finanzia.

#### 1.3 Competenza finanziaria e prova della spesa

Le spese devono essere finanziariamente sostenute nel periodo di eleggibilità definito dalla Convenzione attuativa. Pertanto, una spesa è da ritenersi ammissibile se è stato sostenuto nell'intervallo compreso tra la data di inizio e quella di termine (data di consegna) dell'intervento ammesso a contributo.

In generale una spesa è eleggibile se è un "costo realmente sostenuto" corrispondente a spese effettivamente sostenute, e quindi a pagamenti eseguiti.

I pagamenti devono essere provati da fatture quietanzate ovvero da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

I pagamenti devono essere effettuati sempre in danaro mediante bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul conto corrente bancario.

Sono esclusi i pagamenti, i contributi e gli apporti in natura.

#### 1.4 Inerenza

In generale, una spesa è inerente rispetto ad una dato intervento se si riferisce in modo specifico allo svolgimento dell'intervento stesso, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca da attuare. I costi devono essere strettamente connessi e funzionali alla realizzazione dell'intervento approvato. Il costo è definito inerente rispetto ad una determinata attività se si riferisce in modo specifico allo svolgimento di tale attività. L'ammissibilità di una spesa deve pertanto essere valutata rispetto al contesto generale, alla natura e all'importo e al rispetto della destinazione fisica del bene o del servizio rispetto all'intervento finanziato.

#### 1.5 Documentazione di supporto

Le spese rendicontate devono essere giustificate e supportate da idonea documentazione, pena la non ammissibilità a contribuzione.

Tale documentazione è rappresentata da giustificativi originali di spesa conservati dai destinatari degli aiuti conformemente alle leggi nazionali contabili e fiscali e aventi le seguenti caratteristiche;

- 1. avere data riferita al periodo di eleggibilità;
- 2. essere redatti in modo analitico riportando le voci di formazione del prezzo finale;
- 3. essere iscritti nella contabilità generale del beneficiario ed essere riportati nei prospetti di rendicontazione allegati;

- 4. riportare tassativamente su tutta la documentazione la dizione "Spesa pari a Euro \_\_\_\_\_\_ rendicontato sul Programma "Distretto Tecnologico ICT Bando Progetti di R&S"
- 5. essere in regola dal punto di vista fiscale.

#### 1.6 Obblighi dei destinatari finali degli aiuti

Oltre agli obblighi specificati in Convenzione, i destinatari finali degli aiuti devono accertarsi che:

- a) i contributi ricevuti nell'ambito del presente finanziamento siano registrati sul libro giornale, tenuto ai sensi delle vigenti norme di legge in materia;
- b) le spese sostenute e i relativi pagamenti siano registrati sul libro giornale, tenuto ai sensi delle vigenti norme di legge in materia;
- c) tutta la documentazione contabile di supporto (fatture, note debito, ecc,) deve riportare tassativamente la dizione "Spesa pari a Euro \_\_\_\_\_\_ rendicontato sul Programma "Distretto Sardegna ICT Bando Progetti di R&S e Servizi di ITT", pena la non ammissibilità della spesa rendicontata.

#### 2 SPESE AMMESSE AL FINANZIAMENTO

#### 2.1 PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S)-

Le spese ammissibili a finanziamento per l'attuazione del progetto sono riconducibili alle seguenti categorie:

- 1.1 Personale;
- 1.2 Strumentazione e attrezzature;
- 1.3 Servizi di consulenza ed equivalenti;
- 1.4 Spese generali;
- 1.5 Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'intervento.

#### 2.1.1 Personale

Le spese rendicontabili sotto la voce Personale sono le seguenti:

#### A. Personale dipendente

Sono i costi relativi al personale dipendente del destinatario ultimo degli aiuti impiegato direttamente nelle attività relative all'intervento finanziato (ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario), nella misura in cui è impiegato nel progetto di ricerca.

Si tratta del personale dipendente, legato al destinatario ultimo degli aiuti da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, il cui costo ammissibile è calcolato sulla base delle ore direttamente lavorate sul progetto, valorizzate con un costo medio orario, definito in relazione alla retribuzione effettiva annua lorda risultante dal contratto di lavoro del dipendente impiegato nella ricerca come di seguito specificato.

#### COSTO PERSONALE IMPUTABILE AL PROGETTO

=

# COSTO MEDIO ORARIO PERSONALE DIPENDENTE $\, X \, N^\circ \, DI \, ORE \, DIRETTAMENTE \, IMPIEGATE \, SUL \, PROGETTO$

Il costo medio orario è dato dal rapporto tra la retribuzione effettiva annua lorda e le ore lavorative "standard" fissate convenzionalmente in 1.760.

Gli elementi per la determinazione del costo medio orario risultano così costituiti: A) retribuzione effettiva annua lorda: retribuzione ordinaria (retribuzione fissa e premi di produttività) comprensiva dei contributi previdenziali ed

assistenziali e del trattamento di fine rapporto. Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione.

Il numero di ore lavorative "standard": sono fissate convenzionalmente in 1760 ore/anno per U.L.A., corrispondenti ai giorni lavorativi medi in un anno solare (220) con un massimo di 8 ore giornaliere.

Il numero di ore impiegate sul progetto da parte del personale dipendente devono risultare da fogli di lavoro mensili (time sheet), compilati e firmati da ciascun dipendente, controfirmati dal Responsabile Scientifico dell'intervento e dal Rappresentante Legale, da cui risultino le ore effettivamente lavorate, con riferimento ai giorni lavorativi nell'arco di un anno solare e alle ore lavorative giornaliere secondo il contratto applicato, con esclusione degli straordinari.

Il destinatario degli aiuti deve altresì conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- # libro matricola da cui risulti il rapporto di lavoro subordinato;
- # cedolini paga per la determinazione del costo;
- # cartellini orari / registro presenza;
- documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni (ordine di accredito e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti su estratto conto bancario) e del versamento delle ritenute e dei contributi (modelli DM10, quietanze di versamento).

La determinazione del costo del personale viene fatta sulla base delle U.L.A.. In caso di personale dipendente part time si procederà in modo proporzionale.

#### B. Personale non dipendente

Sono i costi relativi ai prestatori di lavoro autonomo non soggetti al regime IVA, impiegato direttamente nelle attività relative all'intervento finanziato (ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario).

Si tratta delle spese relative ai collaboratori a progetto. Il rapporto di collaborazione deve risultare da contratto sottoscritto dalle parti interessate.

Il destinatario degli aiuti deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- a) contratto di collaborazione con descrizione dettagliata della prestazione:
- b) indicazione del riferimento al progetto;
- c) oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto;
- d) corrispettivi previsti.
- e) documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc);
- f) buste paga relative al pagamento del compenso stabilito;
- g) documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto;
- h) ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto e ricevute di versamento INPS.

Il compenso deve essere determinato tenendo conto del costo mediamente praticato sul mercato per prestazioni analoghe a quelle svolte dal collaboratore.

#### 2.1.2 Strumentazione e attrezzature

In questa voce sono incluse le spese per attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto per lo svolgimento dell'intervento che devono essere rendicontate secondo i criteri di seguito indicati.

Le spese sono determinate in base al prezzo di fattura, al netto di IVA (3), più dazi doganali, trasporto e imballo.

La spesa così determinata è imputabile all'intervento in base alla seguente formula:

$$(A/B) \times C \times D$$

dove:

A = periodo di utilizzo del bene (attrezzature e strumentazioni) nel progetto (in mesi);

B = periodo di ammortamento (in mesi) determinato convenzionalmente in 60 mesi se l'attrezzatura ha un costo superiore a Euro 25.000,00 o in 36 mesi se il suo costo è pari o inferiore ai Euro 25.000,00;

<sup>3</sup> L'IVA può costituire una spesa ammissibile unicamente se è realmente e definitivamente sostenute dal destinatario ultimo degli aiuti. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal destinatario.

C= costo di acquisto dell'attrezzatura o strumentazione determinato in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali,trasporto e imballo;

D = percentuale di utilizzo dell'attrezzatura nell'attuazione dell'intervento, nel caso in cui non venga utilizzato in maniera esclusiva nell'intervento stesso.

Per le attrezzature e strumentazioni in leasing, purchè di nuova acquisizione, sono ammessi esclusivamente i canoni relativamente al periodo e alla percentuale di utilizzo nell'ambito del periodo di competenza finanziaria del progetto, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, con l'esclusione di tutti gli oneri accessori (bancari, amministrativi, fiscali, ecc.).

L'importo rendicontabile non potrà in ogni caso superare il valore commerciale del bene stesso. Il contratto di leasing dovrà in ogni caso prevedere una clausola di riacquisto e un periodo di leasing almeno pari a quelli relativo all'ammortamento, convenzionalmente pari a 60 mesi se l'attrezzatura ha un costo superiore a Euro 25.000,00 o a 36 mesi se il suo costo è pari o inferiore ai Euro 25.000,00.

II destinatario degli aiuti deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- ordine al fornitore contenente l'indicazione del riferimento all'intervento;
- documento di trasporto e buono di consegna (se applicabile);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine
- documentazione relativa al pagamento (ricevuta bancaria ed estremi del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del destinatario degli aiuti).

#### 2.1.3 Servizi di consulenza ed equivalenti

Sono i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell'intervento facenti parte del piano di lavoro tecnico-scientifico del progetto approvato. Le prestazioni di terzi non si riferiscono all'attività svolta dai soggetti proponenti.

### I costi relativi ai servizi di consulenza ed equivalenti sono ammissibili nella misura massima del 50% del costo totale ammissibile dell'intervento

La spesa rendi contabile è costituito dal corrispettivo della prestazione erogata da:

- A. Professionisti soggetti al regime IVA
- B. Università, enti pubblici di ricerca e società (contratto di prestazione di servizi).
- C. Altre prestazioni di terzi

Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili, in quanto comportano elementi di collusione le prestazioni affidate a terzi affidatari che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto attuatore, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, titolare di ditta individuale, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo aziendale, società partecipate, terzi affidatari i cui amministratori rivestano cariche nell'ambito del soggetto attuatore. Non sono ammissibili i costi relativi a prestazioni di terzi che abbiano cariche sociali nel destinatario ultimo degli aiuti o nel fornitore di servizi o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il destinatario ultimo degli aiuti.

Professionisti soggetti al regime IVA

Si tratta delle spese relative a prestazioni di lavoro autonomo professionale. Il rapporto deve risultare da lettera di incarico o contratto di consulenza sottoscritti dalle parti interessate.

Il destinatario degli aiuti deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- 1. lettera di incarico o contratto di consulenza con descrizione dettagliata della prestazione:
  - indicazione del riferimento al progetto;
  - oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto;
  - corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione.
- 1) documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc);
- 2) fattura del professionista indicante:

- data e periodo di riferimento;
- indicazione del riferimento al progetto;
- attività svolta e output realizzato;
- corrispettivi.
- 3) documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del fornitore;
- 4) ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto.

Università, enti pubblici di ricerca e società (contratto di prestazione di servizi).

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto, sottoscritti dalle parti interessate.

Il beneficiario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- 1. lettera di incarico o contratto di collaborazione con descrizione dettagliata del servizio:
  - indicazione del riferimento al progetto;
  - oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto;
  - corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione.
- a) documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc);
- b) fattura del fornitore indicante:
  - data e periodo di riferimento;
  - indicazione del riferimento al progetto;
  - oggetto dell'attività e output realizzato;
  - corrispettivi.
- documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e dell'impresa di servizi.

Altre prestazioni di terzi

Si tratta di altre prestazioni di terzi quali ad esempio i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Resta fermo l'obbligo del fornitore terzo di emettere fattura come nei punti precedenti.

#### 2.1.4 Spese generali

Rientrano in tale categoria le spese generali direttamente imputabili all'intervento.

Le spese generali possono essere ammesse al finanziamento pro-quota a condizione che siano effettivamente pagate e basate sui costi effettivi relativi all'intervento finanziato.

L'importo totale rendicontato delle spese generali non potrà essere superiore al 60% del totale delle spese del personale, dipendente e non dipendente, di cui al punto 2.1.

Le spese generali sono ammissibili nella misura massima calcolata con il metodo del pro-rata di seguito specificato.

Le voci di costo ammissibili relativi alle spese generali, oltre ad eventuali costi esplicitamente citati nel progetto, sono:

- costi del personale amministrativo e del personale direttivo;
- assicurazioni;
- energia elettrica, telefono, acqua, gas;
- locazioni;
- antinfortunistica;
- acquisti di materiali e minuteria;
- spese postali;
- cancelleria.

Non sono ammissibili tra le spese generali le seguenti spese:

- fidejussioni bancarie e assicurative;
- interessi passivi ed altri oneri finanziari;
  - spese e oneri bancari;
  - imposte e tasse;
  - ammende, penali e spese per controversie legali.

Sono ammessi pagamenti in contanti solo nel caso di importi inferiori ai 150 Euro.

La quota massima di spese generali ammissibili rispetto alle spese generali complessive sono quelle derivanti dal calcolo del pro-rata determinato in funzione delle ore dirette lavorate sul progetto da parte del personale dipendente e delle risorse umane impiegate nell'attuazione dell'intervento con contratto a progetto.

#### DETERMINAZIONE DEL PRO – RATA DELLA QUOTA MASSIMA DI SPESE GENERALI AMMISSIBILI

#### ORE DI LAVORO DIRETTAMENTE IMPIEGATE PER IL PROGETTO

(sommatoria delle ore imputate al progetto risultanti dai moduli di rilevazione ore del personale dipendente e dalle ore del lavoratore impiegato con rapporto di collaborazione a progetto (\*)

#### ORE TOTALI LAVORATE IN AZIENDA

(numero di dipendenti totali (ULA) del destinatario finale x 1760 + numero di collaboratori totali azienda x 1760)

La quota massima di spese generali ammissibili e rendicontabili sull'intervento è quindi determinabile come segue:

# QUOTA MASSIMA DI SPESE GENERALI AMMISSIBILI = SPESE GENERALI TOTALI X PRO RATA DI AMMISSIBILITÀ

Le spese generali devono essere:

- direttamente imputabili al progetto;
- effettivamente sostenute e pagate;
- espressamente previste nel progetto approvato;
- regolarmente contabilizzate, pagate e risultanti dal bilancio;
- suscettibili di verifica anche con riferimento al criterio di determinazione della quota parte imputata al progetto.

Il numero di dipendenti viene determinato facendo riferimento alle ULA. In caso di personale dipendente part time si procederà in modo proporzionale.

#### 2.1.5 Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'intervento

In questa voce si comprendono in particolare le spese per materiali di consumo specifico (reagenti, oli, ecc.) e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazione (floppy disk, attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.) acquistate nel periodo di competenza finanziaria dell'intervento. Le spese dovranno essere direttamente imputabili al progetto e saranno documentati da appositi giustificativi di spesa.

I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA1, più dazi doganali, trasporto e imballo.

II destinatario degli aiuti deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- ordine al fornitore contenente l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (se applicabile);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine;
  - 1. documentazione relativa al pagamento (ricevuta bancaria ed estremi del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del beneficiario);
  - 2. fatture/note debito e relativi titoli di pagamento.

Rientrano inoltre in tale categoria di costi quelli non indicati nelle precedenti categorie ma che sono direttamente imputabili all'attività di ricerca. Si tratta in particolare di costi relativi all'acquisto acquisto di prototipi e/o attrezzature nuove non dotate di per sé di autonomia funzionale.

I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo.

L'acquisto deve avvenire a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

<sup>(\*)</sup> Le ore di lavoro del collaboratore a progetto non possono essere superiori a 1760

II beneficiario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- ordine al fornitore contenente l'indicazione dell'esplicito riferimento al progetto;
- documento di trasporto e buono di consegna (se applicabile);
- fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine:
  - 1. documentazione relativa al pagamento (ricevuta bancaria ed estremi del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del beneficiario);
  - 2. fatture/note debito e relativi titoli di pagamento.

#### 2.2 SERVIZI DI INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (ITT)-

Le spese ammissibili a finanziamento per l'attuazione del progetto sono riconducibili alle seguenti categorie:

- 2.1 Servizi di consulenza ed equivalenti;
- 2.2 Contratti di ricerca;
- 2.3 Spese per beni immateriali;
- 2.4 Tutela della conoscenza.

#### 2.2.1 Servizi di consulenza ed equivalenti

Tale voce di costo comprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi e le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi. Sono i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell'intervento facenti parte del piano di lavoro tecnico-scientifico del progetto approvato. Le prestazioni di terzi non si riferiscono all'attività svolta dai soggetti proponenti.

La spesa rendi contabile è costituito dal corrispettivo della prestazione erogata da:

- A. Professionisti soggetti al regime IVA
- B. Società di consulenza soggette al regime IVA

Non sono ammesse, e non saranno rendicontabili, in quanto comportano elementi di collusione le prestazioni affidate a terzi affidatari che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto attuatore, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, titolare di ditta individuale, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo aziendale, società partecipate, terzi affidatari i cui amministratori rivestano cariche nell'ambito del soggetto attuatore. Non sono ammissibili i costi relativi a prestazioni di terzi che abbiano cariche sociali nel destinatario ultimo degli aiuti o nel fornitore di servizi o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il destinatario ultimo degli aiuti.

Professionisti soggetti al regime IVA

Si tratta delle spese relative a prestazioni di lavoro autonomo professionale. Il rapporto deve risultare da lettera di incarico o contratto di consulenza sottoscritti dalle parti interessate.

Il destinatario degli aiuti deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- 1. lettera di incarico o contratto di consulenza con descrizione dettagliata della prestazione:
  - indicazione del riferimento al progetto;
  - oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto;
  - corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione.
- documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc);
- 3. fattura del professionista indicante:
  - data e periodo di riferimento;
  - indicazione del riferimento al progetto;
  - attività svolta e output realizzato;
  - corrispettivi.

- 4. documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del fornitore;
- 5. ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto.

Società di consulenza soggette al regime IVA

Valgono le stesse considerazione fatte al punto precedente e resta fermo l'obbligo del fornitore terzo di emettere fattura come nei punti precedenti.

#### 2.2.2 Contratti di ricerca:

Tale voce comprende le attività di ricerca e progettazione affidate a Centri di ricerca e/o Università (a carattere pubblico o privato).

La prestazione deve risultare da lettera di incarico o contratto, sottoscritti dalle parti interessate.

Il beneficiario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- 1. lettera di incarico o contratto di collaborazione con descrizione dettagliata del servizio:
  - indicazione del riferimento al progetto;
  - oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto;
  - corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione.
- 2. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc);
- 3. fattura del fornitore indicante:
  - data e periodo di riferimento;
  - indicazione del riferimento al progetto;
  - oggetto dell'attività e output realizzato;
  - corrispettivi.
- 4. documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e dell'impresa di servizi.

#### 2.2.3 Spese per beni immateriali:

Tale voce comprende le spese relative a beni immateriali (risultati di ricerche, know-how, diritti di licenza, etc.). I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo dei beni immateriali sono i seguenti:

- i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

#### 2.2.4 Tutela della conoscenza

Le spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) sono considerati costi ammissibili, a condizione che siano stati previsti nella proposta di progetto. Dette spese devono essere sostenute durante il progetto e soddisfare le condizioni fondamentali di ammissibilità dei costi stipulate nella convenzione.

Si tratta di prestazioni ottenute da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

#### 3. MODIFICHE AL BUDGET DEL PROGETTO

E' data facoltà al soggetto proponente di richiedere la modifica e la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità. In ogni caso, non saranno autorizzate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo, fermo restando che dovranno essere rispettati i

massimali previsti per le diverse categorie di costo (in particolare quelli previsti per i servizi di consulenza di cui al punto 2.3 e per le spese generali di cui al punto 2.4) ed il costo complessivo del progetto.

### 4. RELAZIONI

Per quanto riguarda le relazioni periodiche da predisporre, si rimanda a quanto stabilito in Convenzione. In particolare il destinatario ultimo degli aiuti deve presentare, in coincidenza di qualsiasi rendicontazione e richiesta di anticipazione, una relazione sullo stato di avanzamento finanziario, fisico, scientifico e contabile dell'intervento.

Alla conclusione del progetto lo stesso destinatario deve presentare una relazione finale descrittiva del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, insieme ad una relazione riservata su quello che intende fare per la protezione dei risultati e il loro sfruttamento.

Insieme alle relazioni citate, il Responsabile Scientifico del progetto dovrà predisporre, in sede di rendicontazione finale, una breve sintesi del progetto priva di informazioni riservate e destinata ad una eventuale pubblicazione e diffusione negli ambienti imprenditoriali interessati ad eventuali accordi di sfruttamento dei risultati della ricerca dal punto di vista commerciale.